

Tribunale di Treviso  
Seconda Sezione Civile  
n. 119-1/2025 r.g. P.U.

Il giudice designato,

letto il ricorso proposto da Michele Trevisiol e Barbara Tasso, coniugi conviventi, ai sensi degli artt. 66 e 67 e ss. CCII,

accertata la competenza territoriale del Tribunale adito, per essere gli istanti residenti a Maserada sul Piave (Tv),

accertata altresì l'ammissibilità della domanda di ristrutturazione dei debiti, verificato infatti che:

- i ricorrenti si trovano in condizione di sovraindebitamento e sono consumatori,
- sono stati depositati i documenti di cui all'art. 67, comma 2, e dall'art. 68, comma 2, CCII,

- i debitori, come desumibile dalla documentazione in atti, non sono stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda né hanno beneficiato dell'esdebitazione per due volte né determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, rilevato, nel merito, che l'attivo è quantificato in complessivi euro 97.600,00, rinvenienti dal reddito da lavoro dipendente degli istanti, al netto di quanto occorrente per il mantenimento suo e della famiglia, e dai crediti d'imposta maturati e maturandi in relazione alle agevolazioni del cosiddetto "100% *superbonus*"

che detto attivo è destinato al pagamento delle spese di procedura e, in percentuale, dei creditori diversi da quello ipotecario e chirografari,

ritenuto che l'istanza ex art. 70, comma 4, CCII meriti accoglimento e che debba essere disposto il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei consumatori nonché, quale misura idonea a preservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, la sospensione delle trattenute sugli stipendi in virtù di cessione del quinto e delegazione di pagamento;

letto l'art. 70 CCII,

p.q.m.

dispone che l'OCC pubblichi la proposta e il piano in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della giustizia e che, entro trenta giorni, ne dia comunicazione ai creditori (unitamente al proprio indirizzo di posta elettronica certificata), con l'avvertimento che:

- ciascun creditore deve comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

- entro venti giorni dalla comunicazione, ciascun creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC indicato nella comunicazione;

dispone che l'OCC, nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al punto che precede, sentito il debitore, riferisca al giudice e proponga le modifiche al piano che ritiene necessarie;

letto l'art. 70, comma 4, CCII,

vieta le azioni esecutive e cautelari sul patrimonio di Michele Trevisiol e Barbara Tasso; ordina, fino alla conclusione del procedimento, la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata e delle trattenute sugli stipendi dei debitori in virtù di cessione del quinto e delegazione di pagamento.

Treviso 7 maggio 2025

Il giudice

Clarice Di Tullio